

Condizioni Generali di Contratto della Società Trenitalia Tper Scarl per gli Appalti di Servizi e Forniture

La Società Trenitalia Tper Scarl, nella seduta di Consiglio di Amministrazione del 15.07.2020, ha scelto di adottare le Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di Servizi e Forniture che sono allegare al presente atto sub A.

La Società, in considerazione della natura consortile e della propria organizzazione, nell'ambito della propria autonomia, ha deciso infatti, ai fini dell'adozione delle proprie Condizioni Generali, di adottare le Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di Servizi e Forniture in vigore presso il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di cui il Socio Trenitalia SpA fa parte.

È noto che, a seguito delle Direttive Europee 24 e 25/2014 –recepite con l'emanazione del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici– la disciplina in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture ha ricevuto una nuova regolamentazione, anche in relazione all'esecuzione dei contratti, pur tuttavia, permanendo spazi di autonomia contrattuale in capo alle Parti che, con l'adozione delle Condizioni Generali di Contratto – rispettose della normativa e del Codice Civile – la Società intende colmare in maniera uniforme, coerente e predefinita.

La Società adotta, quindi, con riguardo ai Servizi e Forniture, le Condizioni Generali di Contratto del Gruppo FS Italiane, approvate con Disposizione di Gruppo FS n. 231/AD del 17.07.2017, e riportate come allegato 2 alla predetta Disposizione di Gruppo; è inoltre fatto sin da ora rinvio alle disposizioni e documenti del Gruppo FS che dovessero essere richiamati o a cui è fatto rinvio all'interno delle Condizioni Generali di Contratto stesse.

La Società, inoltre, si è dotata di un autonomo Codice Etico– liberamente consultabile al link <https://trenitaliatper.force.com/s/codice-etico>– a cui devono intendersi riferite le disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto che richiamano il documento od i suoi contenuti.

Resta inteso che, ove talune clausole contenute nelle Condizioni Generali di Contratto, risultassero in contrasto con le previsioni speciali contenute nel singolo Contratto stipulato con l'affidatario, la prevalenza è accordata alle disposizioni e previsioni speciali contenute nel Contratto sottoscritto con l'affidatario stesso.

Si precisa infine che i richiami a strutture organizzative del Gruppo FS/Trenitalia sono da riferirsi alle strutture organizzative della società Trenitalia Tper, così come per “Committente” si dovrà intendere la medesima Trenitalia Tper Scarl.

Luglio 2020